

N. 232/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luca Fuzio - Presidente estensore

dott. Maria Magri - Giudice

dott. Maria Carla Daga - Giudice estensore

nel procedimento n. **232/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

DEL CARRO ELIA (C.F. DLC LEI 84P22 H509V), nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.09.1984, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pellottieri del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Brescia, Via Malta n. 12

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 19/07/2024 da DEL CARRO ELIA (C.F. DLC LEI 84P22 H509V), nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.09.1984, residente a [REDACTED] in [REDACTED], per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel comune di Martinengo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di onorare il pagamento delle obbligazioni contratte in quanto, a fronte di un indebitamento complessivo di euro 201.339,31 (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura), non sussistono risorse sufficienti a provvedere l'ordinario rientro dal debito;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che il ricorrente DEL CARRO ELIA non risulta proprietario di beni immobili;
- considerato per contro che il ricorrente è proprietario di un'autovettura [REDACTED], immatricolata nell'anno [REDACTED], motorizzazione DIESEL, [REDACTED] con percorrenza di Km. 68.000 circa, di cui richiede l'esclusione dalla liquidazione trattandosi di bene con elevato kilometraggio e di risalente immatricolazione, utilizzato dal ricorrente per recarsi al lavoro e di minimo valore commerciale;
- considerato che DEL CARRO ELIA risulta intestatario di una carta ricaricabile "[REDACTED]" emessa da [REDACTED] su cui affluisce l'accredito dello stipendio;
- considerato che DEL CARRO ELIA è lavoratore dipendente presso l'impresa C.R.C. Line SRL di Coccaglio operante nel settore dei sistemi di sicurezza in ambito edile con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno come operaio specializzato, per il quale percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa [REDACTED] euro per [REDACTED] mensilità;
- ritenuto, con riguardo al pignoramenti in corso sulla retribuzione del ricorrente che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito *ex art.* 553



c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

- considerato che il ricorrente DEL CARRO ELIA vive da solo ed ha indicato come importo per le spese medie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare la cifra di [REDACTED], e che pertanto lo stesso ritiene di mettere a disposizione dei creditori la differenza tra la retribuzione percepita e le spese necessarie al mantenimento, per un importo quantificabile in euro [REDACTED] mensili della propria retribuzione, per un totale complessivo di euro [REDACTED] (euro [REDACTED]);

- ritenuto, con riguardo alla richiesta di esclusione dell'autovettura dalla liquidazione, che la stessa non possa essere accolta, atteso il valore non irrilevante della medesima (quantificato dallo stesso ricorrente tra i [REDACTED] e i [REDACTED]), cosicché l'auto rientra tra i beni che vanno liquidati – nell'immediatezza per evitarne la svalutazione – nell'ambito della presente procedura;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT. STEFANO DOMENICO KOVSCA, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DEL CARRO ELIA (C.F. DLC LEI 84P22 H509V), nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.09.1984, residente [REDACTED] in Via [REDACTED]

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore la DOTT. STEFANO DOMENICO KOVSCA;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente DEL CARRO ELIA sino alla concorrenza dell'importo di euro [REDACTED] mensili; con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, oltre all'importo ad oggi giacente sulla carta prepagata allo stesso intestata;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di DEL CARRO ELIA (C.F. DLC LEI 84P22 H509V), nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.09.1984, residente [REDACTED] in Via [REDACTED];

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 14 agosto 2024

Il Presidente estensore
Dott. Luca Fuzio

